

ILL.MO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE LAVORO

*

RICORSO DI MERITO
con domanda cautelare in corso di causa

per

Emilia CAVALIERE, nata a Mirabella Imbaccari (CT) il 27/9/1960, C.F. CVLMLE60P67F231A, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi (C.F. RSSFMR71L06C351Z) del Foro di Catania, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC del medesimo difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it presente nel Registri Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI” DI CALTAGIRONE – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” DI MIRABELLA IMBACCARI.

Oggetto: valutazione servizio nelle graduatorie d'istituto – III fascia – personale ATA – profilo assistente amministrativo.

*

IN FATTO

L'odierna ricorrente dal 5/1/1984 è iscritta in Sicilia all'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione (ALL. 1) e da tale data **fino al 5/11/2014 ha svolto servizio quale “Responsabile Amministrativo” alle dipendenze dell'ente riconosciuto ENAIP ASAFORM nell'ambito dei “corsi di Formazione Professionale istituiti dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale” (ALL.2 e 3).**

In data 28/10/2017, la signora Cavaliere ha, poi, presentato, ai sensi del DM n.640 del 30/8/17 (ALL.4), domanda d'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto della provincia di Catania – personale ATA – profilo professionale “assistente amministrativo”, dichiarando il suddetto servizio (5/1/84 – 5/11/2014) svolto presso l'ENAIP ASAFORM nonché l'ulteriore servizio a quella data in corso di svolgimento (19/9/17 – 28/10/17) quale docente presso l'ente riconosciuto d'Istruzione e Formazione Professionale ERIS (ALL.5 e 6) nell'ambito dei “Percorsi di istruzione e formazione professionale OIF Prime e Seconde Annualità 2017/18” autorizzati con DDG nn.5765 del



24/7/17, 5789 del 25/7/17, 5878 del 27/7/17 e 6264 del 9/8/1/17 e cofinanziati dall'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (ALL.7, 8, 9 e 10).

La ricorrente è stata, quindi, inserita nelle suddette graduatorie d'istituto con il **punteggio complessivo di 26,55, di cui 18,05 punti attribuiti (ai sensi della Tabella di valutazione allegata al decreto) per servizi svolti presso i citati Istituti d'Istruzione e Formazione Professionale riconosciuti ed accreditati ENAIP ASAFORM ed ERIS.**

In virtù del suddetto inserimento in graduatoria, la ricorrente ha, quindi, ottenuto un incarico quale assistente amministrativa dal 15/10/19 al 31/8/20 presso l'Istituto Comprensivo Statale "De Amicis" di Mirabella Imbaccari (ALL.11 e 12) che, nell'occasione, provvedeva anche a verificare le dichiarazioni effettuate in domanda dalla candidata e, con apposito decreto prot. 2030/20 (ALL.13), **"esaminata la documentazione acquisita agli atti da cui risulta che i titoli ed i servizi corrispondono a quanto dichiarato"**, ha effettuato la **"convalida del punteggio attribuito alla sig.ra Cavaliere Emilia"** (nella citata misura di punti 26,55).

Ulteriori incarichi di assistente amministrativa sono stati, poi, conferiti alla ricorrente, sempre da parte dell'I.C. di Mirabella, dal 2/9/20 al 15/9/20, dal 28/9/20 al 3/10/20 e dal 14/10/20 al 31/8/21 (ALL.14, 15 e 16).

Servizi, quelli di cui sopra, sempre svolti dalla signora Cavaliere con impegno, accuratezza e apprezzamento generale.

In data 26/4/2021, l'odierna ricorrente ha, poi, inoltrato all'Istituto Comprensivo "De Amicis" di Mirabella Imbaccari, quale scuola capofila, la domanda di aggiornamento delle citate graduatorie d'istituto a valere per il triennio scolastico 2021/22, 2022/2023, 2023/2024, secondo quanto previsto dal D.M. n. 50 del 3/3/2021 (ALL.17) .

Nell'occasione, la signora Cavaliere ha chiesto, in aggiunta al servizio già dichiarato e convalidato, la valutazione del **servizio di docente ulteriormente svolto presso l'istituto d'istruzione e formazione professionale Eris negli aa.ss. 2017/18** (29/10/17 – 30/6/18, in prosieguo a quello, fino al 28/10/17, già dichiarato nel 2017) **e 2018/19** (13/9/18 – 30/6/19); quest'ultimo nell'ambito dei *"Percorsi di istruzione e formazione professionale – Terzi anni"* autorizzati con DDG n.3651 dell'8/8/18 e finanziati dall'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione (ALL.18 e 19). Nella medesima tornata di aggiornamento del 2021 la ricorrente ha chiesto, altresì, la prevista attribuzione di punteggio, ai sensi del punto 7.1 lett.c della Tabella di valutazione, per il **servizio specifico di assistente**



amministrativo svolto negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 (vedi sopra) presso l'istituto statale "*De Amicis*" di Mirabella Imbaccari.

Quindi, la ricorrente, all'esito della suddetta tornata di aggiornamento delle graduatorie, ha ottenuto il punteggio complessivo di 36,45 di cui:

- 6 punti relativi al titolo di studio per l'accesso alle graduatorie;
- 2,50 punti per titoli culturali;
- 18,05 punti per servizi già valutati nel 2017 (v. sopra);
- 0,90 punti per il servizio di docente (valido quale "altro servizio" ai sensi del punto 8, ultimo periodo, della Tabella di valutazione allegata al DM 50/21 e oggi prodotta) svolto presso l'Ente di Istruzione e Formazione Professionale *Eris* dal 29/10/2017 al 30/6/2018 (0,05x8 mesi=0,40) e dal 13/9/2018 al 30/6/2019 (0,05x10 mesi=0,50) nell'ambito dei corsi di formazione indetti e finanziati dalla Regione Sicilia ai fini dell'assolvimento all'obbligo formativo (vedi sopra);
- 9 punti per servizi statali di Resp. Amm. / Ass. Amm. aa.ss. 2019/20 (0,50x11 mesi=5,50) e 2020/21 (0,50x7 mesi=3,50) (ai sensi del punto 7.1 lett.c Tab val.);

come da scheda MIUR di attribuzione punteggio oggi prodotta (ALL.20).

Tramite le graduatorie d'istituto, la Cavaliere ha, poi, ottenuto due incarichi di lavoro quale assistente amministrativa per il corrente a.s. 2021/22: - dal 24/9/21 al 30/6/22 presso l'I.C. "*Maria Montessori*" di Caltagirone, per 12 ore settimanali (ALL.21); - dal 30/9/2021 al 30/6/2022 presso l'Istituto Comprensivo "*De Amicis*" di Mirabella Imbaccari, per le rimanenti 18 ore di servizio settimanali (atteso che il *full-time* tale profilo professionale è, per l'appunto, di 30 ore) (ALL.22 e 23).

Senonché, dopo avere assunto regolarmente servizio presso entrambi i citati istituti, alla ricorrente è pervenuto il decreto dell'Istituto Montessori n.6187 del 13/10/21 (ALL.24) con cui, in autotutela, è stato detratto in graduatoria l'intero punteggio di servizio (anche quello relativo ai due anni svolti nella scuola statale!) – cosicché il punteggio complessivo è stato rideterminato in 8,50 (6 per il titolo di studio e 2,50 per titoli culturali) – ed è stato, altresì, unilateralmente risolto il contratto di lavoro già stipulato tra le parti. Ciò sulla scorta della seguente motivazione: "*Vista la Nota prot. n. 22372 del 23/08/2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV - Personale della Scuola - Affari Legali, relativa alla valutazione dei servizi prestati presso Enti di formazione professionale*"; "*Considerato che i servizi prestati e dichiarati presso gli Istituti e/o Enti di formazione professionale non sono valutabili*



in quanto resi non alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (Allegato A-A/2 B titoli di servizio del D.M. 50/2021)''.

A stretto giro, è giunto, poi, il decreto n.4508 del 14/10/21 dell'I.C. De Amicis (ALL.25) con cui, in mero recepimento del decreto di rettifica del Montessori, è stato ulteriormente risolto anche il secondo contratto di lavoro.

L'illegittimità dei suddetti atti datoriali – già stragiudizialmente contestati con note del 29/11/21 (ALL.26 e 27) – non potrà sfuggire all'illustre Tribunale adito sulla scorta delle argomentazioni giuridiche di seguito articolate.

*

IN DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DELLA DETRAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI DALLA REGIONE SICILIA AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ALLEGATA AI DD.MM. 640/17 E 50/21 – MOTIVAZIONE CARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA – VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 COST .

Come sopra esposto, la signora Cavaliere, sulla scorta della pregressa iscrizione al relativo Albo Regionale, ha prestato servizio presso gli Enti d'Istruzione e Formazione Professionale *ENAIIP ASAFORM* (come Responsabile Amministrativo) ed *ERIS* (come docente) riconosciuti, accreditati e convenzionati ai fini del regolare svolgimento del ciclo d'istruzione superiore.

Ebbene, la valutazione dei sopra elencati servizi trova pieno fondamento nella tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 640/2017 (ALL.A/1) e, poi, riproposta in allegato al D.M. n. 50 del 3/3/2021 (ALL.A/1) ai fini della formazione della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto da utilizzarsi per il conferimento delle supplenze di assistenti amministrativi.

Più specificamente, la citata tabella prevede quanto segue:

B) Titoli di servizio

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:

- a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;***
- b) scuole primarie statali;***
- c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,***



per ogni anno **PUNTI 6**

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6

per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,50**

7.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà.

8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente

per ogni anno **PUNTI 1,20**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,10**

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà.

9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici,

per ogni anno: **PUNTI 0,60**

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,05**

Quindi, la tabella di valutazione – utilizzata su base nazionale – ha previsto un punteggio più alto per il servizio specifico di responsabile amministrativo o assistente amministrativo svolto nelle scuole statali (art.7.1) ed uno in misura dimezzata per quello, invece, sempre di responsabile amministrativo o assistente amministrativo, espletato presso gli istituti scolastici non statali: scuole paritarie, pareggiate, legalmente riconosciute, convenzionate (art.7.2).

Corrispondentemente, la stessa tabella ha previsto, all'art.8, un punteggio ancora meno elevato per qualsiasi "altro servizio" (diverso, cioè, da quello di Resp Amm / Ass. ammin. e, quindi, anche quello d'insegnamento svolto dalla Cavaliere presso l'Eris), a sua volta dimezzato, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art.8, ove svolto presso le citate scuole paritarie, pareggiate, legalmente riconosciute o convenzionate.

Ora, nel suddetto elenco di istituti non statali di cui all'art.7.2 della Tabella (richiamato anche dal successivo art.8, relativamente ai servizi svolti in profili diversi da quello di assistente amministrativo) non possono rientrare gli istituti d'istruzione e formazione professionale presso cui ha lavorato la ricorrente, agevolmente riconducibili alla categoria degli istituti legalmente riconosciuti e/o convenzionati. E, invero, **tanto l'ENAI**



ASAFORM quanto l'ERIS sono stati, nel tempo, destinatari di specifici provvedimenti di accreditamento oggi allegati e le attività didattiche gestite dagli stessi erano sempre specificamente autorizzate e finanziate dalla Regione Sicilia (Assessorato all'Istruzione e alla Formazione) di concerto con l'amministrazione scolastica statale (USR Sicilia) mediante appositi DDG che parimenti si allegano (ciò in base alle numerose disposizioni normative in materia di assolvimento dell'obbligo d'istruzione mediante i percorsi IEFP che verranno dettagliatamente illustrate in seno al prossimo paragrafo).

Ebbene.

Nonostante l'evidente e non contestata rilevanza giuridica delle attività d'istruzione e di formazione svolte dagli istituti presso cui ha svolto servizio la ricorrente, il Dirigente Scolastico dell'I.C. *Montessori* di Caltagirone, con il citato provvedimento n.6187 del 13/10/21, ha ritenuto di dover decurtare l'intero punteggio di servizio maturato dalla sig.ra Cavaliere e, conseguentemente, ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato cui la stessa ricorrente aveva avuto accesso sulla base del punteggio medesimo determinato come da tabella vigente (così come, poi, fatto dall'I.C. *De Amicis* in mera esecuzione di quanto già disposto dal Montessori).

In verità, il citato provvedimento del Dirigente scolastico dell'I.C. *Montessori* si fonda integralmente sulla nota interpretativa n.22372 del 23/8/2021 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (ALL.28), ove così si afferma:

“Allo stesso D.M. 50/2021 sono allegate per ogni profilo professionale le tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio, che non prevedono in alcun caso la valutazione del servizio prestato presso Enti di formazione professionale. Per completezza, si segnala che l'art. 1 c.4 del succitato D.M. prevede unicamente l'equiparazione del servizio prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 Dicembre 1999, prima del noto transito di tale personale alle dipendenze dell'Amministrazione statale; servizio palesemente non assimilabile a quello in esame”.

La suddetta nota è, tuttavia, da disapplicarsi, ai sensi degli artt. 4 e 5 ALL. E L.2248/1865 e dell'art. 63 DL. Lgs. 165/2001, in quanto affetta da evidente vizio di motivazione (rilevante ex art.3 L.241/90 nonché ai fini degli artt.1175 e 1375 c.c.) e palesemente illegittima.

Al riguardo, va, anzitutto, rilevato come **l'amministrazione scolastica regionale, con la citata nota, si è soffermata su una disposizione del DM 50 – l'art.1 comma 4 – che nulla ha a che vedere con la fattispecie valutativa in esame.** La citata disposizione, infatti, si limita a precisare che il servizio svolto dal personale A.T.A. alle dipendenze degli



enti locali fino al passaggio del personale medesimo alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale (ossia fino al 3/12/99) è, comunque, equiparato a servizio statale ai sensi dell'art.7.1 della tabella di valutazione dei titoli di servizio (quindi, non va incontro alla dimidiazione di punteggio prevista per i servizi resi in istituti diversi da quelli statali, comunque valutabili ai sensi del successivo art.7.2): si ripete, questione del tutto avulsa dalla vicenda valutativa in esame.

Stupisce, invece, che l'USR Sicilia, in senso alla nota medesima, abbia sbrigativamente concluso nel senso che le tabelle di valutazione “non prevedono in alcun caso la valutazione del servizio prestato presso Enti di formazione professionale”, senza, di fatto, affrontare il cuore della questione interpretativa di cui trattasi: ossia se il servizio svolto presso gli enti d'istruzione e formazione possa rientrare nell'ampia previsione valutativa di cui all'art.7.2 della Tabella (come richiamato dall'art.8 ultimo periodo, per ciò che attiene ad “altro servizio”) e, in particolare, nella fattispecie delle scuole “legalmente riconosciute” e/o “convenzionate”.

La nota è, quindi, da considerare *tamquam non esset* sotto entrambi i profili sopra citati.

Altrettanto inconducente e contraddittoria è la nota medesima allorquando aggiunge che: “a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva O.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione; al contrario, se ne deduce che solo l'espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio”.

Anche in tal caso la nota dell'USR risulta palesemente evasiva e sbrigativa.

E, invero, il ragionamento *a contrario* ivi articolato (per le graduatorie dei docenti il servizio svolto presso gli enti d'istruzione e formazione è espressamente menzionato e, quindi, può essere valutato; per le graduatorie ATA, dove mancherebbe la relativa previsione normativa, il medesimo servizio non è, invece, valutabile) risulta viziato nei suoi presupposti e nella *ratio*.

Difatti:

- per le graduatorie ATA la previsione normativa, come si è visto, sussiste pienamente in quanto il servizio svolto negli enti d'istruzione e formazione accreditati rientra agevolmente nella lata disposizione tabellare che prevede l'attribuzione di punteggio (seppur dimidiata) anche per i servizi svolti in tutte le scuole non statali, comunque, dotate di riconoscimento legale e/o in convenzione;



- nelle graduatorie del personale docente il richiamo specifico, in seno alla Tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020, al servizio d'insegnamento prestato *"nell'ambito dei percorsi di diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale"*, si giustifica con la necessità di puntualizzare che il medesimo servizio è valutabile *"purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto (posto comune o sostegno, ndr) o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso"*; esigenza che, invece, non sussiste per le graduatorie ATA (e, tra esse, per quella di assistente amministrativo per cui è causa) ove non esiste una ripartizione per tipi di posto e classi di concorso e, anzi, ai sensi del già visto art.5 Tab. Val., sono valutabili anche servizi svolti in altro profilo professionale (tra cui quello di docente).

Sarebbe, d'altronde, ben strano e palesemente contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art.3 Cost. che il servizio svolto presso gli enti d'istruzione e formazione fosse spendibile nelle più selettive graduatorie del personale docente e non, invece, nelle graduatorie del personale ATA la cui tabella di valutazione – come in parte già visto – presenta una maggiore varietà di titoli valutabili (in relazione al grado meno elevato di professionalità richiesta). Illogicità che, d'altronde, sembra essere stata avvertita anche dall'estensore della nota regionale sopra commentata che, non a caso, ha cercato di fornire una qualche giustificazione al riguardo (seppur negli erronei ed affrettati termini sopra illustrati); per poi, concludere che *"La valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale ... può avvenire esclusivamente per i ricorrenti per i quali risulta un provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione che disponga in tal senso"*: egli stesso prefigurando, quindi, il sorgere di un ampio contenzioso al riguardo.

Infine, altrettanto palesi sono i risvolti della mancata valutazione del servizio di cui trattasi in termini di violazione del principio di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), atteso che, in base all'illogica ricostruzione effettuata dall'amministrazione scolastica, verrebbero, sostanzialmente, parificati, ai fini dell'assunzione nella p.a., candidati privi di qualsiasi esperienza lavorativa ed altri (come la ricorrente) che, ormai da svariati anni, svolgono servizio presso istituzioni scolastiche riconosciute.

Concludendo, non sussiste alcuna valida ragione logica e giuridica per non valutare a favore della sig.ra Cavaliere – ai sensi del disposto dell'art.7.2 e dell'art.8 Tab. Val. – tutto il servizio dalla stessa svolto presso gli istituti accreditati *"ENAI/PSA FORM"* ed *"ERIS"*, con attribuzione del relativo punteggio che già era stato



attribuito e convalidato dall'amministrazione scolastica prima dell'intervento dell'illegittima, illogica e disparitaria nota diramata dall'USR Sicilia.

D'altronde, a supporto della suddetta conclusione soccorre autorevole giurisprudenza lavoristica che si è pronunziata ripetutamente sulla natura degli enti di formazione di cui trattasi, affermando i seguenti, lineari, principi:

*"Deve affermarsi la fondatezza della censura con la quale la D'Avico afferma l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto a permessi retribuiti in relazione alla partecipazione a **corsi gestiti da un istituto privato convenzionato dalla Regione**, ritenendo tale istituto estraneo alla previsione contrattuale, riferentesi solo ad istituti pubblici o legalmente riconosciuti. Invero, escluso che i corsi in questione, gestiti da un istituto privato, rientrino nella previsione contrattuale relativa agli "istituti pubblici" (dovendo per tali ritenersi solo quelli gestiti direttamente da un ente pubblico), per quanto concerne la previsione contrattuale relativa agli istituti "legalmente riconosciuti", è da rilevare che letteralmente l'espressione significa "riconosciuti da una legge" e occorre pertanto chiedersi in cosa consista tale riconoscimento e a cosa debba intendersi finalizzato.*

A tal fine, trattandosi di istituti che gestiscono corsi di istruzione, occorre innanzitutto richiamarsi a precedenti legislativi che abbiano espressamente disposto il "riconoscimento legale" di istituti privati di istruzione, e in particolare alla l. n. 52 del 1942 che prevede il "riconoscimento legale" delle scuole non statali (non regie), riconoscimento concesso alle scuole che presentino determinati requisiti (relativi agli ambienti, ai programmi di insegnamento, alla qualificazione dei professori - art. 6 l. 28) e consistente nel riconoscimento della piena validità degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola, fatta eccezione per l'esame di maturità e di abilitazione (art. 7 l. cit.).

Per istituto legalmente riconosciuto deve perciò ritenersi un istituto di istruzione privato al quale sia consentito da una legge lo svolgimento di attività di istruzione in presenza di determinate condizioni, con la previsione di riconoscimento della validità degli studi svolti.

*Tanto premesso, è da rilevare che la l.r. Lombardia n. 95 del 1980 prevede (art. 25) che **le iniziative di formazione professionale possono essere svolte anche attraverso convenzioni con imprese e loro consorzi; che le imprese convenzionate sono assoggettate a controllo, sia per quanto riguarda l'impiego dei finanziamenti regionali (art. 26), sia per quanto riguarda l'esistenza di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee (art. 25 c. VI); che la Regione attua i corsi e le altre***



iniziative formative attraverso centri di formazione professionale gestiti direttamente da altri enti locali, ovvero da istituti convenzionati dalla Regione (art. 22).

Da quanto sopra esposto si desume che **i corsi tenuti dai Centri di Formazione convenzionati sono addirittura omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla Regione, mentre un "riconoscimento dei corsi" è previsto, a domanda ed in presenza di determinate condizioni, per i corsi svolti, nell'ambito della Regione, da enti, scuole o imprese (non convenzionati).** Pertanto, emergendo dalla sentenza impugnata che l'istituto privato che teneva i corsi seguiti dalla D'Avico era convenzionato dalla Regione Lombardia, deve ritenersi che esso fosse "legalmente riconosciuto", rientrando così nella previsione contrattuale" (**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 22 dicembre 2003 n.19606**) (ALL.29);

Più recentemente e con riferimento all'identica problematica valutativa in esame:

"Il servizio prestato dall'odierna ricorrente....., presso il Centro di Formazione Professionale....., risulta appunto inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.... Difatti, l'Istituto Professionale risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot.....) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione... E' superfluo sottolineare che il presente giudice non è vincolato ad atti amministrativi, contrastanti con la normativa vigente, che possono essere disapplicati" (sentenza emessa dal Tribunale Lavoro di Torre Annunziata in data 12/2/2020, su R.G. n. 3892/2019**) (ALL.30);**

"L'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 76/2005 dispone: "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie 5 riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Dunque, la norma espressamente riconduce le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle istituzioni del sistema



educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1, co. 3, d. lgs. n. 76/2005, senza richiedere ulteriori requisiti oltre all'attività formativa ("istituzioni formative") e all'accreditamento da parte delle regioni e province autonome.

Ebbene, a parere di chi scrive, nel caso di specie, ricorrono i requisiti necessari a ricondurre il l'istituto di formazione Società Cooperativa "AREA SCUOLA DUE" di Matera nell'ambito delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'art. 1, co. 3, d. lgs. n. 76/2005, quantomeno a partire dall'anno 2015, coincidente con l'accreditamento di detto ente presso la Regione Basilicata.

Difatti dall'atto costitutivo della Società Cooperativa "AREA SCUOLA DUE" nonché dalla visura, depositati dalla parte ricorrente, emerge chiaramente che l'oggetto sociale dell'ente sia proprio "l'esercizio di attività di scuola di formazione professionale in tutte le sue forme". Trattasi, dunque, di istituzione formativa, così come richiesto dal comma 3, art. 1 del d. lgs. 76/2005" (ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Lavoro di Bari in data 14/7/2021, su R.G. n.5441/2021) (ALL.31).

*

2) IN SUBORDINE, MANIFESTA ILLEGITTIMITA' DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT.3, 5, 9, 10, 14 L.845/1978, ART.17 COMMA 1 LETT. C L.196/17, ART.68 L.144/1999, ART.2 L.53/2003, ART.3 D. LGS. 76/05, ART.1 COMMA 44 L.107/15 E RELATIVI ATTI APPLICATIVI.

Si è visto in seno al paragrafo precedente come il servizio per cui è causa rientra agevolmente nelle previsioni della Tabella di valutazione allegata, prima, al D.M. 640/2017 e, poi, al D.M. n. 50 del 3/3/2021 (ai fini della formazione della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto da utilizzarsi per il conferimento delle supplenze di assistente amministrativo) e, in particolare, nell'art.7.2. lett. C ov'è prevista la valutabilità del servizio svolto nelle *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"*.

Per mero tuziorismo difensivo, s'intende, tuttavia, con il presente paragrafo, evidenziare come nel non temuto caso in cui si dovesse ritenere che la lettera della tabella di valutazione non risulti compatibile con la soluzione applicativa favorevole alla ricorrente (in termini di valutazione dei suoi titoli di servizio) la tabella medesima andrebbe, comunque, disapplicata in parte qua – ai sensi degli artt. 4 e 5 ALL. E L.2248/1865 e dell'art. 63 DL. Lgs. 165/2001 – in quanto, in tal caso, si appaleserebbe chiaramente contrastante sia con i citati canoni di ragionevolezza e di buon andamento della p.a. di cui agli artt.3 e 97 Cost. (per le medesime ragioni già sopra esposte) che con le plurime disposizioni normative che hanno univocamente qualificato il servizio d'istruzione e



formazione professionale svolto dagli enti privati riconosciuti alla medesima stregua, in seno all'unitario settore della scuola secondaria di secondo grado, di quello espletato dalle istituzioni statali.

Al riguardo, si rammenta, anzitutto, che gli Artt. 117 e 118 della Costituzione assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione su cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

Nell'ambito del suddetto riparto costituzionale di competenze, è stata, quindi, emanata la legge 21 dicembre 1978 n.845, costituente la "**Legge quadro in materia di formazione professionale**", che già poneva numerose prescrizioni a carico degli enti privati d'istruzione e formazione con relativi obblighi di raccordo con il sistema scolastico generale:

"Art.3. Poteri e funzioni delle regioni.

Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi: a. rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica; ... f. definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione; ... j. realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi; ... l. prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali".

....

Art.5. Organizzazione delle attività.

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

*a. **direttamente** nelle strutture pubbliche. che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;*

*b. **mediante convenzione**, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.*

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1. avere come fine la formazione professionale;*
- 2. disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;*
- 3. non perseguire scopi di lucro;*
- 4. garantire il controllo sociale delle attività;*
- 5. applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;*
- 6. rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;*



7. accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

....

Art.9. Personale addetto alla formazione professionale.

Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale ...

.....

Art.10. Raccordi con il sistema scolastico.

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Al fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

....

Art.14. Attestato di qualifica

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali ... sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi".

Tra i numerosi atti normativi e amministrativi che sono nel tempo intervenuti disciplinare la materia, si può qui rammentare la Legge 24 giugno 1997, n. 196 che, all'art.17, comma 1, lett.c) con chiarezza prevede lo **“svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati”**.

Il settore in questione è stato, poi, oggetto di ripetuti interventi a seguito dell'elevazione dell'obbligo scolastico.



In tale contesto, la legge n. 144 del 17/5/1999, all'art. 68, ha previsto che: *“Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. **Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale**”*.

Il legislatore è tornato in argomento con la legge n.53/2003 (*“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*) che, all'art. 2 comma 1, lettera d), ha sancito che *“il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale”*; precisando, poi, al punto h) che: *“ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale ...; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza”*; e, ancora, in seno al punto i): *“è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta”*.

Dalle disposizioni sopra richiamate si desume, allora, chiaramente che i due sistemi che compongono il secondo ciclo d'istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti ma funzionalmente integrati, dal momento che: **a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare**



dall'uno all'altro sistema scolastico; c) a seguito di entrambi i percorsi, con diverse modalità stabilite dalla legge, è consentito l'accesso all'esame di Stato.

Il legislatore, con il D. Lgs. n. 76/2005, ha, poi, ulteriormente ribadito l'inclusione degli istituti di formazione professionale accreditati dalle Regioni nel sistema dell'istruzione pubblica, prescrivendo, all'art. 3 comma 1 che *“La Repubblica assicura a tutti il **diritto all'istruzione e alla formazione**, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Ancora più recentemente, la rilevanza degli enti di formazione nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione è stata rimarcata nelle legge 107/15 (c.d. “*legge sulla buona scuola*” che, in seno all'art.1 comma 44, ha così disposto: **“Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. ... Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge”**.

Una complessiva rivisitazione della materia dell'accreditamento è stata, poi, effettuata dalla Regione Sicilia con il Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015 n. 25. (“Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”) che, tra l'altro, così dispone:

Art. 1. Definizione dell'accreditamento.

1. L'accreditamento è l'atto con cui l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di



sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extraregionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi.

2. L'accreditamento favorisce una selezione dinamica aperta alla possibilità di ingresso di nuovi soggetti qualificati, ai quali attribuire sovvenzioni per l'erogazione dei servizi formativi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La selezione e la conseguenziale concessione della sovvenzione avviene con la stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli organismi formativi accreditati ai sensi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni contenute nel presente atto normativo, che in ogni caso sono da considerarsi parte integrante della convenzione medesima. Tanto l'accreditamento, quanto le procedure di attribuzione della sovvenzione possono essere subordinati all'adesione ad appositi patti di integrità ovvero protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. Il sistema di accreditamento di cui al presente regolamento recepisce i principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed i relativi allegati.

Art. 7. Requisiti generali per l'accreditamento.

1. Al momento di presentazione dell'istanza di accreditamento all'organismo è richiesta, in armonia con quanto previsto nell'Intesa del 20 marzo 2008 di cui all'articolo 1, comma 3, e negli allegati A, B, C, D, ed E del presente regolamento, la conformità a criteri generali riguardanti:

a) risorse infrastrutturali e logistiche;
b) affidabilità economica e finanziaria, nella quale sono ricompresi i requisiti morali e professionali dell'organismo e dei soggetti che rappresentano l'ente. Possono rappresentare l'ente ai fini applicativi del presente regolamento:

- il legale rappresentante;
- i direttori;
- il responsabile dell'accreditamento;
- ogni altro soggetto munito del potere, esercitato anche di fatto, di impegnare verso l'esterno, per uno o più affari, la volontà dell'ente secondo le disposizioni organizzative interne;

c) capacità gestionali e risorse professionali. La qualità del sistema di gestione è assicurata dalla certificazione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dagli organismi di certificazione ed ispezione accreditati presso l'ente italiano di accreditamento Accredia;

d) efficacia ed efficienza (performance);

e) relazioni con il territorio.

2. I requisiti generali sono mantenuti per l'intero periodo di accreditamento, e sono differenziati, ai sensi del presente regolamento e dei relativi allegati, a seconda del tipo di accreditamento richiesto.

3. Ai fini valutativi e sanzionatori, i requisiti generali per l'accreditamento di cui ai commi 1 e 2, sono ulteriormente declinati negli articoli 14 e 15, nonché nei singoli allegati al presente regolamento.

4. Per l'accreditamento relativo alla macrotipologia formativa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), relativa ai percorsi dell'obbligo di istruzione e formazione,



oltre al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativi allegati, è necessaria la conformità ai criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 29 novembre 2007, nonché ai criteri per l'accreditamento degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuti nelle vigenti linee guida regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate con deliberazione di Giunta regionale.

Da ultimo, sulla valenza del sistema regionale d'istruzione e formazione e sul suo raccordo con l'analogo ed equiparato sistema statale è tornato anche il Ministero dell'Istruzione che, con la Nota 13520 del 29 aprile 2021, ha ribadito quanto segue:

“Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

Per quanto attiene ai raccordi con il sistema leFP e la sussidiarietà, si richiama quanto previsto nel decreto Miur 17 maggio 2018 Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale:.

I percorsi triennali e quadriennali di leFP per il conseguimento di una delle qualifiche o dei diplomi professionali sono previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19/01/2012, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012, nonché dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 (riguardante l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) in vigore dall'a.s. 2020/2021.

*Tali percorsi possono essere realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo i criteri e le modalità definiti con il decreto 17 maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, **ferma restando la competenza delle Regioni e l'accreditamento dei suddetti istituti nell'ambito della programmazione regionale**”.*

Ora, è del tutto evidente che sostenere un'interpretazione della vigente tabella di valutazione dei titoli del personale ATA tale da disconoscere il risalente percorso legislativo ed amministrativo che ha collocato gli enti privati accreditati dalle Regioni sul medesimo piano degli istituti scolastici statali parimenti operanti nel campo dell'I.E.F.P. (con possibilità di anche interscambio tra i medesimi) – oltre a stridere, come già esposto, con il tenore letterale della tabella medesima – significa esporre la stessa a palesi e gravi vizi di illegittimità per violazione di tutte le sopra illustrate disposizioni che regolano la materia. Con conseguente obbligo di disapplicazione *in parte qua*, ex artt. 4 e 5 ALL. E L.2248/1865 e art. 63 DL. Lgs. 165/2001, ai fini della decisione dell'odierna controversia.



3) ILLEGITTIMA INVALIDAZIONE DEL PUNTEGGIO SVOLTO NELLA SCUOLA STATALE: ILLEGITTIMITA' DERIVATA; MANCATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI; VIOLAZIONE ART.7.1 TABELLA DI VALUTAZIONE; VIOLAZIONE ART.7 COMMA 7 DM 640/17 E ART.6 COMMA 15 DM 50/2021; VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO ART.2 COMMI 2 E 3 D. LGS 165/2001, ART.44 COMMA 7 CCNL SCUOLA, ART.2126 CC; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D'IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Si è esposto in seno ai precedenti paragrafi del carattere palesemente illegittimo ed iniquo della detrazione del punteggio che alla ricorrente era stato già attribuito e convalidato dall'amministrazione scolastica per il lungo servizio dalla stessa svolto presso istituti d'istruzione e formazione professionale accreditati e finanziati dalla Regione Sicilia (con conseguente sottoposizione alle relative prescrizioni e ai controlli previsti dalla legislazione nazionale e regionale) e, per tale via, del tutto equiparati agli istituti statali operanti nel medesimo settore dell'IEFP.

Il contestato provvedimento dell'I.C. *Montessori* di Caltagirone non si è, tuttavia, limitato alla suddetta detrazione di punteggio ma, senza motivazione di alcun genere, ha disposto anche l'invalidazione del servizio prestato dalla signora Cavaliere, per ben due anni scolastici (2019/20 e 2020/21), presso l'istituto statale De Amicis di Mirabella Imbaccari.

Anche tale ultima determinazione è, in verità, affetta da palesi vizi d'illegittimità sia in via derivata – per effetto dell'illegittimità, a monte, della detrazione del punteggio relativo al servizio reso dalla ricorrente a favore degli enti d'istruzione e formazione accreditati – che in via autonoma, avendo, comunque, il DS fatto discendere dalla suddetta detrazione di punteggio degli effetti a cascata assolutamente non verificati e, comunque, non supportati, come si vedrà a breve, da alcuna disposizione dell'ordinamento generale e/o scolastico.

Anzitutto, è da rimarcare che il DS in questione non ha effettuato alcun accertamento riguardo alla circostanza che la signora Cavaliere, pur privata del punteggio maturato presso gli enti IEFP di cui trattasi, non avrebbe, comunque, conseguito gli incarichi di assistente amministrativa presso l'I.C. *De Amicis* di Mirabella Imbaccari. Ciò che appare del tutto verosimile, considerata la difficile raggiungibilità di tale Comune del calatino dai principali centri etnei e l'assenza di qualsiasi altro candidato alle convocazioni a seguito delle quali la Cavaliere ebbe ad ottenere gli incarichi di cui trattasi (ciò che, se contestato, si chiede venga provato mediante specifico ordine di esibizione all'istituto conferitore dei relativi verbali di convocazione).



In ogni caso, i contestati effetti a cascata si pongono, come si diceva, in contrasto con le specifiche disposizioni valutative in materia scolastica e con le più generali norme in materia contrattuale.

Violato è, anzitutto, l'art.7.1 delle Tabelle di valutazione (allegate al DM 640/17, prima, e al DM 50/21, poi che regolano la fattispecie valutativa in esame, laddove, come già si è visto, è previsto che per il servizio di Resp. ammin. / Ass. ammin. svolto nelle scuole statali spettino **fino a punti 6 per .a.s., senza distinguo alcuno riguardo ad eventuali modifiche di punteggio in graduatoria.**

Ancora più evidente è, poi, la violazione dell'art.7 commi 5-8 del DM 640/17 e dell'art.6 comma 11-15 del DM 50/21 che, specificamente, così dispongono:

"11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non



è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

Come si vede, le citate disposizioni amministrative prevedono e autorizzano l'invalidazione di un servizio effettivamente reso da un candidato soltanto nelle più gravi ipotesi di accertata mancanza, in capo al candidato medesimo, del titolo di studio richiesto dall'ordinamento per l'espletamento dell'attività lavorativa di cui trattasi ovvero in caso di conseguimento dell'incarico sulla base di dichiarazioni mendaci.

Si tratta di eccezionali previsioni dettate, in tutta evidenza, da ragioni di ordine pubblico, consistenti nella necessità di scongiurare e sanzionare condotte quali l'esercizio abusivo della professione ovvero le false dichiarazioni rese in malafede all'amministrazione. Fattispecie ben diverse da quella in esame in cui viene in rilievo una mera disputa a carattere valutativo, peraltro, dapprima risolta dalla stessa amministrazione scolastica a favore della ricorrente (come da apposito decreto di convalida emesso a seguito della consegna di tutti i documenti di servizio in possesso della Cavaliere) e, poi, ribaltata a seguito della contestata (e assai evasiva) nota n.22372 del 23/8/2021 emessa dall'USR Sicilia.

Al di fuori delle cennate previsioni a carattere sanzionatorio non possono che riprendere corpo le consolidate regole meritocratiche in base alle quali un servizio effettivamente reso a favore della p.a. – in quanto costituente il bagaglio di esperienza professionale del candidato – non può non essere preso in considerazione al fine di individuare i più capaci e meritevoli i sede di assunzione; pena la palese compromissione dei basilari principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a. di cui agli artt.3 e 97 Cost..

Le conclusioni sopra raggiunte sulla scorta delle specifiche disposizioni che regolano la formazione delle graduatorie d'istituto sono, d'altronde, pienamente coerenti con le più generali fonti – in campo sia scolastico che, più ampiamente, civilistico – in materia contrattuale.

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che l'art.2 del D. LGS. 165/01 (T.U. Pubblico Impiego) prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile (comma 2) nonché dai contratti individuali di lavoro, a loro volta, stipulati nel rispetto della contrattazione collettiva (comma 3).



Ebbene, nessuna delle sopra citate fonti regolatrici legittima la radicale determinazione d'invalidazione del servizio statale di assistente amministrativa regolarmente e diligentemente espletato dalla Cavaliere:

- non i contratti individuali di lavoro stipulati dalla ricorrente, che prevedono esclusivamente la possibilità di **“risoluzione” del contratto** in corso di esecuzione (non l'invalidazione del servizio già reso) nel caso di *“annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”*;
- non il CCNL del vigente comparto scuola del 29/11/2007 che, all'art.44 comma 7 (ALL.32), così dispone: *“Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di **risoluzione del contratto** l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”* (anche in tal caso, senza alcuna previsione d'invalidazione del servizio già svolto);
- non le *“disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile”*, richiamate dal citato art.2 comma 2 D.Lgs. 165/01, tra le quali, viceversa, è compresa una norma, l'**art.2126 c.c.**, che risolve specificamente la questione qui in esame nel senso che: ***“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”*** (anche in tal caso, quindi, come già si è visto essere disposto nei DD.MM. che regolano le graduatorie d'istituto per cui è causa, relegando l'ipotesi della perdita degli effetti giuridici del contratto a casi di particolare gravità sul piano ordinamentale).

Si consideri, d'altronde, che, nel caso dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in ambito scolastico, l'attribuzione degli effetti giuridici del servizio – in particolare, quello dell'attribuzione del punteggio utile per la progressione in graduatoria – rappresenta un elemento essenziale del sinallagma, spesso preponderante rispetto agli stessi benefici di natura retributiva (basti pensare ai casi, non infrequenti, di supplenze accettate anche per poche ore e a notevole distanza dalla propria residenza, con conseguente anti-economicità del relativo incarico, pur di maturare nuovo punteggio).

Nel caso di specie, la signora Cavaliere, al prevalente fine di ottenere il punteggio pieno di cui all'art.7.1 Tab. val. anziché quello dimezzato di cui al successivo punto 7.2, ha interrotto i propri consolidati rapporti con l'ente di formazione Eris – in cui, certamente, avrebbe lavorato negli anni scolastici in questione 2019/20 e 2020/21 e in quello in corso (in cui la stessa aveva già assunto servizio presso gli istituti *Montessori* e *De Amicis*) – così



precludendosi, verosimilmente, anche la possibilità di incarichi futuri presso il medesimo ente di formazione accreditato (atteso che l'Eris ha, nel frattempo assunto nuovo personale); per, poi, vedersi totalmente disconosciuto il servizio effettivamente reso in ambito statale.

Quindi, l'estensione dell'intervento invalidante anche al servizio – in sé sicuramente valutabile (ai sensi del punto 7.1 Tab. Val.) – svolto nella scuola statale amplifica irragionevolmente e iniquamente la violazione dell'affidamento che la ricorrente aveva serbato, in virtù delle iniziali determinazioni dell'amministrazione scolastica, nella propria permanenza lavorativa in ambito statale. Legittimo affidamento che, com'è noto, costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa che trova riconosciuta copertura negli artt.2 e 97 Cost. della Carta Costituzionale e che, sul piano specificamente contrattuale, si coniuga con il principio di buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c. (per tutte, si confrontino sentenze Cons. di Stato sez. IV 3536/2008 e, conforme, TAR Lazio 4455/12: *“La tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”*).

E' da segnalare, peraltro, che la stessa amministrazione scolastica – seppur di altro ambito regionale – si è pronunciata sulla questione in senso esattamente opposto a quanto illegittimamente disposto nei confronti della signora Cavaliere. Specificamente, l'USR Toscana, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021 (ALL.33), ha chiarito che *“il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce **effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa**”*.

La suddetta conclusione è anche suffragata da consolidata giurisprudenza lavoristica:

“Ove l'amministrazione verifichi che il rapporto di lavoro' e' stato instaurato con un soggetto privo dei requisiti per legge previsti per lo svolgimento dell'attività' oggetto del contratto (...) e' tenuto a risolvere il contratto. Restano salvi evidentemente, in applicazione



dell'articolo 2126 c.c., tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore” (**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 30 settembre 2013 n.22320**) (ALL.34);

“L’art.2126 c.c., disponendo che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa) ... disciplina gli effetti già realizzatisi di un rapporto di fatto svoltosi tra le parti, assicurando al lavoratore le utilità di norma scaturenti dall’esecuzione della prestazione lavorativa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art.2126 c.c. si applica anche alle ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (v. ad esempio Cass. 991/16 e Cass. 22320/13, in tema di prestazione resa da insegnante di sostegno nominato pur in assenza di titoli di specializzazione).

Non può condividersi la prospettazione di parte appellante secondo cui non può essere valutata ai fini del servizio espletato l’attività lavorativa svolta dall’insegnante in forza di un contratto di lavoro affetto da nullità perché concluso con un candidato individuato per errore all’interno della graduatoria concorsuale. Il contratto in questione, difatti, è nullo per violazione di norma imperativa (ossia delle disposizioni che regolano il reclutamento del personale docente), ma - contrariamente a quanto sostenuto dal Miur - ciò non significa affatto che esse abbia causa illecita.

[...] la causa del contratto costituisce la sintesi dei contrapposti interessi reali che le parti (entrambe) intendono realizzare con la specifica negoziazione, indipendentemente dall’astratto modello utilizzato (v. Cass. 8100/13). Causa del contratto è dunque lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (v. Cass. 2394/09).

Lo scopo pratico avuto di mira dai contraenti, non può in alcun modo dirsi finalizzato a realizzare uno scopo vietato dall’ordinamento, per l’ovvia ragione che la stipulazione è avvenuta per mezzo errore sulla individuazione del contraente.

[...] qualora per lo svolgimento di un’attività lavorativa sia richiesta dalla legge un’abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell’incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all’art.2126 c.c., illecita, perchè in violazione di norme imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento (v. Cass. 15450/14).



In applicazione dei riferiti principi interpretativi deve, quindi, ritenersi che l'attività lavorativa di fatto resa in forza di un contratto di lavoro nullo ma non illecito dia diritto alla prestatrice di lavoro non solo al trattamento retributivo e previdenziale che le spetta, ma anche alla valutazione del servizio prestato in sede di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento. L'art.2126 c.c., difatti, si limita ad affermare che l'invalidità del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, senza distinguere tra effetti di natura squisitamente patrimoniale ed altri di natura diversa.

L'art.2126 non fa distinzione sul piano della natura degli effetti della prestazione resa in virtù di contratto nullo. Non si vede, dunque, per quale ragione l'insegnante avrebbe diritto alla retribuzione ed al trattamento previdenziale ... ma non alla valutazione del servizio prestato" (Corte d'Appello Lavoro Bari, Sentenza 7 febbraio 2019 n.250) (ALL.35);

"Non potendo attribuirsi alla violazione del DM 235/2014 l'effetto di una "violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori" o di stipulazione di un rapporto di lavoro nullo per illiceità dell'oggetto o della causa, deve escludersi che sussistano valide ragioni giuridiche per disconoscere gli effetti giuridici del servizio effettivamente prestato in forza dei predetti contratti a tempo determinato (in conformità a quanto si legge, tra l'altro, nella invocata "nota Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – prot. 2662 del 2 marzo 2021" (Tribunale Lavoro Chieti, Sentenza 25 maggio 2021 n.180) (ALL.36).

"Ai fini della compiuta disamina della fattispecie che occupa occorre premettere, dal punto di vista normativo, che l'art. 7 del D.M. 640/2017, rubricato "Dati contenuti nel modulo di domanda Validità-Controlli", così statuisce: "Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".

L'art. 7, comma 7, del predetto D.M. non consente, dunque, di rideterminare i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla base di una diversa valutazione degli stessi, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci,



ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. A tale riguardo, occorre osservare che le norme del D.M. n. 640 del 2017 differiscono sostanzialmente e significativamente da quelle relative ai dd.mm. che disciplinavano la formazione delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto. L'interpretazione restrittiva volta ad escludere che i medesimi effetti possano ascriversi al servizio svolto sulla base di un erroneo punteggio risulta avvalorata, dunque, dal confronto con l'omologa disposizione presente nell'art. 7, comma 7, del D.M. n. 717/2014 relativo alle graduatorie del precedente triennio, ove era espressamente prevista l'invalidità del servizio svolto in base ad un errato punteggio ("In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio").

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso proposto, dev'essere riconosciuto, anche ai fini giuridici, alla ricorrente il punteggio a lei negato nel provvedimento impugnato, con conseguente ordine alla p.A. resistente di emanare tutti i provvedimenti necessari alla rettifica del punteggio" (Tribunale Lavoro Lanciano, Sentenza 6 dicembre 2021 n.82). (ALL.37).

*

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sopra esposto si desume il *fumus boni iuris* del ricorso.

Quanto al *periculum in mora* che giustifica l'odierna domanda cautelare, è appena il caso di rimarcare che la ricorrente è stata privata del posto di lavoro che avrebbe dovuto ricoprire fino al 30/6/2022 (salvo proroghe), con le relative conseguenze di natura sia economica che professionale.

Sotto il primo profilo, deve in questa sede ribadirsi che la signora Cavaliere, sulla scorta delle iniziali determinazioni di punteggio adottate dalla stessa amministrazione scolastica, per più di due anni ha lavorato per le scuole pubbliche ed ha, quindi, ormai perso ogni contatto con gli enti di formazione alle cui dipendenze era stata precedentemente (e che, nel frattempo, hanno certamente assunto nuovo personale).



Né, a causa della gravosa decurtazione di punteggio subita (per l'intero servizio svolto, sia negli enti di formazione accreditati che negli istituti statali statali), la medesima ricorrente può ambire ad ulteriori incarichi nelle scuole pubbliche.

Conseguentemente, la signora Cavaliere – che non è sposata e non possiede redditi diversi da quello da lavoro in atto venuto meno (ALL.38 e 39) – si trova esposta, all'ormai non più giovane età di 61 anni, al concreto rischio di una duratura disoccupazione e, quindi, di un imminente sopraggiungere di uno stato d'indigenza (fra l'altro, **confidando nella continuità di servizio acquisita presso gli istituti scolastici statali, la ricorrente ha recentemente stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di un'autovettura, dalla stessa utilizzata per recarsi a lavoro, con rate mensili di € 223,00 € per 4 anni, ALL.40).** Ciò che, attesa la gravità e l'irrisarcibilità di tali pregiudizi, non consente di attendere le ordinarie tempistiche del giudizio di merito.

Non solo.

Sul piano professionale, nelle more della definizione del presente giudizio nel merito e a prescindere dall'esito del medesimo, la ricorrente perderebbe, comunque, DEFINITIVAMENTE il diritto a qualsiasi attribuzione di punteggio di servizio in graduatoria per il corrente e per i prossimi anni scolastici (in cui, a causa dei contestate determinazioni lesive, non potrà lavorare). Con i relativi effetti a catena in termini di arretramento in graduatoria e definitiva fuoriuscita dal mondo del lavoro.

Al riguardo, pare utile riportare le convincenti argomentazioni in punto di *periculum* contenute nella già citata ed oggi allegata ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Lavoro di Bari in data 14/7/2021 (R.G. n.5441/2021):

“4. Sotto il profilo del "periculum in mora" – da intendersi quale pericolo di verifica di un pregiudizio irreversibile per beni ed interessi primari, in attesa dei tempi connessi alla definizione di un giudizio ordinario di cognizione - occorre premettere che la irreparabilità si configura quando il pregiudizio potenziale non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, né risarcibile per equivalente pecuniario, ovvero ogni qual volta dalla stessa fattispecie costitutiva del diritto di credito derivi la funzione non patrimoniale o comunque la specifica destinazione del diritto a far fronte allo stato di bisogno del creditore (cosiddetta funzione alimentare del credito).

Nella fattispecie in esame, occorre rilevare che, a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'ente professionale di Matera, il contratto stipulato dalla ricorrente presso l'Istituto “Santarella - De Lilla” di Bari è stato risolto, né risulta che la ricorrente, in considerazione del basso punteggio,



abbia ricevuto altre convocazioni, di modo che ella, permanendo in graduatoria senza il suddetto punteggio di servizio, vedrebbe irrimediabilmente compromessa la legittima aspirazione a stipulare ulteriori contratti di lavoro con l'amministrazione per il nuovo anno scolastico che avrà inizio il 1°.9.2021, considerato che le graduatorie in questione hanno validità biennale, pregiudizio non risarcibile per equivalente".

E' bene, infine, precisare che i suddetti rilievi sul periculum – seppur più eclatanti nei confronti degli atti di risoluzione dei contratti di lavoro che già erano in corso e con riguardo alla problematica generale della valutabilità del punteggio svolto presso gli enti accreditati – sono autonomamente riferibili anche al solo profilo dell'illegittimità dell'invalidazione del servizio statale svolto dalla ricorrente grazie al punteggio precedentemente attribuito e convalidato dall'amministrazione scolastica (vedasi paragrafo 3). Difatti, il mantenimento (almeno) del punteggio relativo a tale ultimo servizio (senz'altro previsto dalla vigente tabella di valutazione), darebbe alla signora Cavaliere delle possibilità sicuramente più concrete di una sua ricollocazione in ambito scolastico; ciò anche alla luce della vigente disciplina di cui all'art.554 D.Lgs. 297/94 che per il personale ATA prevede, al maturare dei 24 mesi svolti in scuole statali, la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato.

*

Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Alla luce del consolidato orientamento della Corte d' Appello Lavoro di Catania e anche di codesto ill.mo Tribunale del Lavoro in materia di contraddittorio nelle controversie aventi ad oggetto le graduatorie del personale scolastico, si chiede, sin d'ora, l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili controinteressati, da individuarsi nei soggetti inseriti nelle seguenti graduatorie d'istituto del personale ATA – terza fascia – profilo assistente amministrativo – triennio scolastico 2021/22-2022/23-2023-24 ove è inserita la ricorrente:

- CD M. RAPISARDI - CATANIA
- I.C. E. DE AMICIS - MIRABELLA IMBACCARI
- IC L. CAPUANA - MINEO
- I.C. G.ARCOLEO - V.DA FELTRE - CALTAGIRONE (CT)
- IC P.GOBETTI - CALTAGIRONE
- IC A.NARBONE - CALTAGIRONE
- IC G.PONTE - PALAGONIA
- I.C.S. "GIOVANNI VERGA" - VIZZINI



- I.C. DE CRUYLLAS - RAMACCA
- "ITALO CALVINO" - CATANIA
- I.C. DIAZ - MANZONI - CATANIA
- GIOVANNI BLANDINI - PALAGONIA
- SANTE GIUFFRIDA - CATANIA
- I.C. PIZZIGONI-CARDUCCI - CATANIA
- G.GALILEI-G.MAZZINI - GRAMMICHELE
- I.C.S. "G.VERGA" - SCORDIA
- I.C. "SALVO BASSO" - SCORDIA
- I.C. MARIA MONTESSORI - CALTAGIRONE
- IIS CUCUZZA-EUCLIDE - CALTAGIRONE
- IS "C.A. DALLA CHIESA" - CALTAGIRONE
- I.S. DE FELICE GIUFFRIDA - OLIVETTI - CATANIA
- I.S. RAMACCA-PALAGONIA - RAMACCA
- I.S. SECUSIO - CALTAGIRONE
- I.S. "MAJORANA-ARCOLEO" - CALTAGIRONE
- SMS D.ALIGHIERI - CATANIA
- LC "MARIO CUTELLI" - CATANIA
- LS BOGGIO LERA - CATANIA
- I.S. ETTORE MAJORANA LICEO SCIENTIFICO - SCORDIA
- ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE - CATANIA
- MARIO CUTELLI – CATANIA.

Quanto sopra al fine di giungere a contraddittorio integro all'udienza che verrà fissata dal Giudice designato onde evitare un rinvio d'udienza – confliggente con le sopra esposte ragioni d'urgenza – per il solo adempimento d'integrazione, fin da adesso effettuabile.

Riguardo alle concrete modalità d'integrazione del contraddittorio, si evidenzia che l'elevato numero e, sinanco, l'indeterminatezza dei potenziali controinteressati – atteso che non tutti gli istituti scolastici hanno provveduto a pubblicare le graduatorie di cui trattasi – rendono, di fatto, impossibile la notifica individuale agli stessi nelle forme ordinarie.

Si chiede, quindi, di essere autorizzati alla notifica, ex art. 151 c.p.c., mediante **pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Sicilia e/o dell'Ambito Provinciale di Catania** o, in subordine, nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. ovvero sia mediante pubblicazione di un estratto del ricorso (con inserimento dei dati identificativi del



giudizio nonché dell'udienza di trattazione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ulteriore deposito presso la Casa comunale di Caltagirone.

*

Per tutto quanto sopra esposto, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale del Lavoro di Caltagirone, previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e previa disapplicazione di ogni atto amministrativo eventualmente configgente (ai sensi degli artt. 4 e 5 ALL. E L. 2248/1865 e dell'art. 63 DL. Lgs. 165/2001), Voglia in via d'urgenza:

- a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA – profilo professionale assistente amministrativo, del servizio dalla stessa svolto presso gli istituti d'istruzione e formazione professionale accreditati indicati in ricorso;
- b) accertare e dichiarare il pari diritto della ricorrente alla valutazione, nelle medesime graduatorie d'istituto, del servizio svolto nella scuola statale negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 nonché nel corrente a.s. 2021/22;
- c) conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dei decreti rettifica punteggio e di risoluzione contrattuale emessi dall'I.C. *Montessori* di Caltagirone e dall'I.C. *De Amicis* di Mirabella Imbaccari in danno della ricorrente;
- d) quindi, ordinare alle suddette istituzioni scolastiche (e, ove necessario, al Ministero dell'Istruzione e all'USR Sicilia) la riassegnazione alla ricorrente del punteggio di servizio precedentemente attribuito in graduatoria (ovvero quello minore o maggiore ritenuto di diritto);
- e) per l'effetto, ordinare alle medesime amministrazioni scolastiche la reintegra della signora Cavaliere nei rapporti di lavoro già in essere presso l'I.C. *Montessori* di Caltagirone e presso l'I.C. *De Amicis* di Mirabella Imbaccari;

Nel merito, Voglia l'adito Tribunale confermare o, comunque, emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna.

Con riserva di azione risarcitoria all'esito dell'odierno contenzioso.

Con vittoria di spese e compensi di causa.



Si allegano:

1. Estratto “*Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione*” e relativo Decreto Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione n.38/GAB dell’11/10/13 di approvazione;
2. certificato ENAIP ASAFORM Sicilia n.1600/S/17 del 20/11/17 attestante lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio di “*Responsabile Amministrativo*” nell’ambito dei “*corsi di Formazione Professionale istituiti dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale*”;
3. “*Estratto Conto Previdenziale*” INPS relativo a tutti i servizi da “*lavoro dipendente*” svolti dalla ricorrente;
4. estratto DM n.640 del 30/8/17 ed allegata tabella di valutazione Ass. ammin.;
5. certificato Associazione ERIS prot. 1112/PE dell’8/9/2021 di svolgimento servizio dal 19/9/2017 al 30/6/2018 e dal 13/9/2018 al 30/6/2019;
6. contratto di lavoro ERIS prot. 2011/AMM del 18/9/2017 per periodo dal 19/9/2017 al 30/6/2018;
7. DDG n.5765 del 24/7/17 e relativo allegato;
8. DDG n.5789 del 25/7/17 e relativi allegati;
9. DDG n.5878 del 27/7/17 e relativi allegati;
10. DDG n.6264 del 9/8/1/17;
11. contratto lavoro della ricorrente quale assistente amministrativa dal 15/10/19 al 30/6/20 presso l’I.C. Statale “*De Amicis*” di Mirabella Imbaccari;
12. contratto lavoro della ricorrente quale assistente amministrativa dall’1/7/20 al 31/8/20 presso l’I.C. Statale “*De Amicis*” di Mirabella Imbaccari;
13. decreto I.C. De Amicis prot. n.2030 del 10/8/20 di convalida del punteggio attribuito alla ricorrente quale assistente amministrativo (punti 26,55);
14. contratto di lavoro della ricorrente quale assistente amministrativo dal 2/9/20 al 19/9/20 presso l’I.C. Statale “*De Amicis*” di Mirabella Imbaccari;
15. contratto di lavoro della ricorrente quale assistente amministrativo dal 28/9/20 al 31/10/20 presso l’I.C. Statale “*De Amicis*” di Mirabella Imbaccari;
16. contratto di lavoro della ricorrente quale assistente amministrativo dal 2/9/20 al 19/9/20 presso l’I.C. Statale “*De Amicis*” di Mirabella Imbaccari dal 14/10/20 al 31/8/21;
17. estratto D.M. n. 50 del 3/3/2021 e relativa Tab. valutaz. Ass. ammin.;



18. contratto di lavoro della ricorrente presso Associazione ERIS dal 13/9/18 al 30/6/19 finalizzato nei *“Percorsi di istruzione e formazione professionale – Terzi anni”* autorizzati con DDG n.3651 dell'8/8/18;
19. DDG n.3651 dell'8/8/18 e relativi allegati;
20. scheda MIUR di attribuzione punteggio alla ricorrente (anno 2021 e ss);
21. pec di convocazione per incarico di lavoro dal 24/9/21 al 30/6/22 presso l'I.C. *“Maria Montessori”* di Caltagirone (12 ore settimanali);
22. pec di convocazione per incarico di lavoro dal 30/9/2021 al 30/6/2022 presso l'I.C. *“De Amicis”* di Mirabella Imbaccari;
23. contratto di lavoro della ricorrente quale assistente amministrativa dal 30/9/21 al 30/6/22 presso l'I.C. *“De Amicis”* di Mirabella Imbaccari;
24. decreto dell'Istituto Montessori n.6187 del 13/10/21 di detrazione punteggio e risoluzione contrattuale;
25. decreto n.4508 del 14/10/21 dell'I.C. De Amicis di risoluzione contrattuale;
26. nota pec del 29/11/21 di impugnazione decreto 6178 del 13/10/21 I.C. Montessori e relativa ricevuta di consegna;
27. nota pec del 29/11/21 di impugnazione decreto 4508 del 14/10/21 I.C. De Amicis e relativa ricevuta di consegna;
28. nota interpretativa n.22372 del 23/8/21 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
29. sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 22 dicembre 2003 n.19606;
30. ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Lavoro di Torre Annunziata in data 12/2/2020, su R.G. n. 3892/2019;
31. ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Lavoro di Bari in data 14/7/2021, su R.G. n.5441/2021;
32. art.44 comma 7 CCNL del vigente comparto scuola del 29/11/2007;
33. nota USR Toscana AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2/3/2021;
34. sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 30/9/2013 n.22320;
35. sentenza Corte d'Appello Lavoro Bari, del 7/2/2019 n.250;
36. sentenza Tribunale Lavoro Chieti, del 25/5/2021 n.180;
37. sentenza Tribunale Lavoro Lanciano del 6 dicembre 2021 n.82;
38. certificato di stato di famiglia della ricorrente rilasciato dal Comune di Mirabella Imbaccari;
39. modello 730/2021 per dichiarazione redditi 2020 della ricorrente;
40. contratto di mutuo per acquisto autovettura stipulato dalla ricorrente con *FCA BANK*;



- 41. n.4 documenti relativi ad accreditamento ENAIP;
- 42. n.2 documenti relativi ad accreditamento ERIS;
- 43. decreti Assessorato Istruzione Regione Sicilia / Ministero Istruzione - USR Sicilia di autorizzazione e finanziamento corsi I.E.F.P. anni 2003 – 2021 gestiti da *ENAIP* ed *ERIS*, con relativi elenchi allegati;
- 44. autocertificazione a firma della ricorrente ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, con allegato documento di identità.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile; tuttavia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i., il predetto contributo non è dovuto, poiché, come da dichiarazione resa dalla ricorrente che si allega al fascicolo di causa, il reddito imponibile della ricorrente medesima, sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente, per l'anno d'imposta 2020, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio e per il quale si è chiuso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i. (come aggiornato in base al D.M. Giustizia 07/05/2015), e cioè non è superiore ad € 35.240,04.

Catania, 9/12/2021

Avv. Fabio Rossi

